

SENATO DELLA REPUBBLICA
13^a Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali)
(Estensore: sen. Morgoni)

Roma, 11 febbraio 2015

Parere sul seguente atto:

Schema di decreto ministeriale recante le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome (allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni integrazioni) (n. 137)

La 13^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

considerata la necessità che la previsione delle possibili deroghe previste dallo schema di decreto risulti compatibile con il quadro del diritto europeo, garantendo altresì livelli di tutela ambientali non inferiori a quelli previsti dalle norme comunitarie;

ravvisata altresì l'esigenza che le procedure previste dalle linee guida abbiano *iter* certi e tempi affidabili, contribuendo così a creare i presupposti per dare sicurezza alla realizzazione degli investimenti:

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, comma 2, andrebbero inserite in fine dell'alinea le parole: "dalle stesse individuate", al fine di armonizzare il testo al contenuto del paragrafo 6 delle Linee guida, in cui si prevede che le specifiche situazioni ambientali e territoriali, nonché le categorie progettuali, a cui si fa riferimento, devono essere individuate dalla Regione o dalla Provincia autonoma, fatta salva l'attività di armonizzazione e di coordinamento sul territorio nazionale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2. per quanto riguarda l'articolo 2, comma 2, lettera c) - che definisce criteri e condizioni in base ai quali è possibile escludere la sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente, non rendendosi necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA - occorre specificare che l'applicazione di tale disposizione è limitata ai progetti ai quali non si applicano gli specifici criteri del paragrafo 4 delle Linee guida;

3. in considerazione di quanto disposto dall'articolo 3 - che prevede il monitoraggio delle ricadute derivanti dall'applicazione delle linee guida, anche al fine di predisporre, se nel caso, la loro revisione ed il loro aggiornamento - si raccomanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di valutare l'opportunità di coordinare, all'esito del predetto monitoraggio, un'iniziativa di semplificazione che consenta di ridurre i tempi per effettuare le valutazioni in parola, contribuendo così a realizzare condizioni di chiarezza giuridica e di certezza dei tempi procedurali necessarie per la realizzazione degli investimenti;

4. all'articolo 4, comma 2, andrebbe specificato cosa si intenda per "procedimenti in corso" e, in particolare, se tale espressione sia riferita solo a quelli per i quali il procedimento di assoggettabilità o di VIA è *in itinere* ovvero ricomprende tutti quelli per i quali non sia stata ancora

rilasciata l'autorizzazione. Inoltre, andrebbe ivi specificato che, nelle more dell'adeguamento al decreto e alle relative Linee guida da parte delle Regioni e delle Province autonome, le disposizioni siano vigenti su tutto il territorio nazionale, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

5. con particolare riferimento ai contenuti dell'allegato - ed in particolare al paragrafo 4.1 delle linee guida (*Cumulo con altri progetti*) - andrebbe evidenziato che la valutazione di assoggettabilità conseguente al cumulo con altri progetti deve essere condotta dall'autorità competente, non rientrando tra gli elementi dell'istanza presentata dai soggetti proponenti. Andrebbe inoltre valutata l'esclusione del criterio del cumulo per i distretti industriali e i sistemi produttivi locali - come riconosciuti dalla normativa nazionale e regionale - poiché in tali distretti omogeneità e prossimità degli impianti industriali potrebbero determinare la riduzione delle soglie relative ad ogni progetto, in contraddizione con l'idea stessa di area industriale;

6. Occorre inoltre specificare meglio le modalità mediante le quali l'amministrazione valuta l'impatto cumulativo del singolo progetto. In particolare, per valutare la sussistenza del cumulo, il progetto presentato dovrebbe essere valutato insieme ai progetti di impianti ubicati nel medesimo ambito territoriale che - entro il termine fissato per la conclusione della procedura di *pre screening* - abbiano già ottenuto titolo alla costruzione ed all'esercizio, abbiano ottenuto il rilascio di un provvedimento positivo di natura ambientale o abbiano a loro volta presentato una domanda per il rilascio di un titolo abilitativo o ambientale. Le amministrazioni competenti al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio degli impianti dovranno comunicare tempestivamente alle amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi ambientali tutti i dati sui progetti autorizzati o i cui proponenti abbiano richiesto il rilascio del titolo abilitativo;

7. appare infine opportuno introdurre in relazione alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA un termine perentorio di almeno trenta giorni, al fine di garantire certezza procedurale per la conclusione del procedimento di *pre screening* e un quadro di certezza per i soggetti coinvolti, anche prevedendo, in caso di infruttuoso decorso, un apposito quadro di controlli e verifiche con sistemi sanzionatori in caso di violazione dei termini del procedimento;

8. tenuto conto del parere motivato della procedura di infrazione n. 2009/2086 del 28 marzo 2014 si suggerisce che all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale venga ulteriormente esplicitato che l'Allegato V della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 è da ritenersi parte integrante delle Linee guida, verificandosi altrimenti una situazione di mancanza di criteri, di cui all'Allegato III della direttiva comunitaria;

9. si ravvisa infine l'esigenza di un coordinamento dello schema di decreto con i contenuti della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, al fine di prevenire futuri ed ulteriori motivi che potrebbero dare luogo all'avvio di nuovi procedimenti di infrazione della legislazione comunitaria.

